



COMUNE DI PARABIAGO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

C.F. 01059460152

Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7

Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750

www.comune.parabiago.mi.it

U.O. DI STAFF

Parabiago, 16-11-2020

ORDINANZA N° 150

OGGETTO: *MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI PARABIAGO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. IGIENIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEI CONDOMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI.*

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visti:

- l'art. 32 della Legge n° 833/1978, che demanda al Sindaco pro tempore, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 117 del Decreto Legislativo n° 112 del 31 marzo 1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- l'art. 50 – comma 4° - del Decreto Legislativo n° 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco pro tempore per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" convertito con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 5 marzo 2020 n° 13, successivamente abrogato dal decreto legge n° 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis, e dell'art. 4;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19, convertito con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 22 maggio 2020 n° 35, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" e in particolare gli art. 1 e 2, comma 1;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 14 luglio 2020 n° 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n° 83, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 25 settembre 2020, n° 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020;

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n° 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione delle direttive UE 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il DPCM 7 agosto 2020;
- il DPCM 7 settembre 2020;
- il DPCM 13 ottobre 2020
- il DPCM 28 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 settembre 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 novembre 2020;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID 19 ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e Lombardo in particolare;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visti i numerosi incontri tenutosi in questo periodo, ove si è trattato delle misure urgenti da mettere in atto al fine di adempiere agli indirizzi di carattere nazionale e regionale e scongiurare la propagazione del COVID – 19;

Atteso che il Sindaco, vista l’emergenza sanitaria in corso, si è attivato nell’esercizio delle proprie funzioni a convocare il C.O.C. e sta gestendo gli uffici comunali al fine anche di comprendere ed attuare, in forma integrata, le azioni idonee e necessarie al contenimento del contagio, in riferimento alla sanificazione degli spazi pubblici;

Preso atto che si rende necessario provvedere anche al mantenimento in buono stato igienico degli spazi comuni dei complessi condominiali, luoghi ove insiste un'alta concentrazione di abitanti;

Verificato in particolare che la suddetta esigenza si presenta in termini di particolare ed improrogabile urgenza con riferimento agli immobili S.A.P. gestiti da ALER - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano – U.O.C. di Rozzano (Mi), presso i quali emerge una concentrazione rilevante di persone anziani e fragili maggiore rispetto ad altri insediamenti sul territorio;

Ritenuto pertanto che l'attuazione degli interventi oggetto del presente provvedimento da parte di ALER con riguardo ai predetti fabbricati dovrà avvenire con la massima tempestività **ed avere inizio entro 72 ore dalla data di notifica della presente ordinanza**, al fine di mettere in atto misure di prevenzioni stringenti per evitare la diffusione del contagio in particolare verso soggetti deboli e fragili nei predetti contesti abitativi;

Considerato altresì necessario ed opportuno, al fine di sensibilizzare i residenti all'osservanza delle misure igienico-sanitarie prescritte nell'Allegato 19 al DPCM 3 novembre 2020 disporre che l'elenco di tali misure venga affisso in luoghi ben visibili negli spazi comuni dei condomini;

Considerato che l'art 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Richiamato il Principio di Precauzione, di cui alla Conferenza di Rio de Janeiro 1992, che prevede che - nei casi di assenza di una piena certezza scientifica - questa circostanza non debba costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive dirette a prevenire il degrado ambientale e nocuenti per la salute;

Richiamato, altresì, il combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana che configura l'esistenza in capo a ciascun cittadino del diritto costituzionalmente tutelato ad un ambiente salubre;

Preso atto che le sopra riportate premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 50 del predetto Testo unico;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa:

1) a tutti gli amministratori di condominio e comunque a tutti i proprietari di edifici plurifamiliari laddove vi siano spazi di proprietà comune ricadenti nel territorio comunale di Parabiago di provvedere alla **igienizzazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale**, mediante l'utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei ed allo stesso tempo certificati, come evincibile dalle schede tecniche di prodotto e che scongiurino rischi per la salute umana, animale ed ambientale;

2) che tali attività dovranno avere **una cadenza quotidiana su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere e ascensori**;

3) ai soggetti di cui al precedente punto 1), la contestuale affissione dell'elenco delle misure igienico-sanitarie prescritte nell'Allegato 19 al DPCM 3 novembre 2020 in luoghi ben visibili negli spazi comuni dei condomini;

4) ai soggetti di cui al precedente punto 1), la ripetizione delle attività di igienizzazione, nel rispetto dei tempi di efficacia dei prodotti ed in funzione del numero di persone che frequentano l'edificio, come indicato nelle relative schede tecniche degli stessi e che dovrà essere obbligatoriamente effettuata **almeno una volta alla settimana nei luoghi di fruizione e passaggio e due volte alla settimana nei luoghi di raccolta rifiuti**;

5) che gli interventi di sanificazione suindicati abbiano inizio **entro e non oltre il 20 novembre 2020**;

7) ad ALER - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano di provvedere ad attuare gli interventi e le azioni di cui ai precedenti punti da 1) a 5) negli immobili gestiti dall'Azienda medesima sul territorio comunale di Parabiago con la massima urgenza e di darvi inizio **entro e non oltre 72 ore dalla data di notificazione della presente ordinanza**, dando atto che in caso di inottemperanza il Comune attuerà i suddetti interventi in via sostitutiva, con addebito ad ALER delle relative spese, senza pregiudizio delle conseguenze penali dell'inosservanza stessa;

8) alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al mantenimento del corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l'utilizzo di prodotti efficaci ed a norma.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia validità dal giorno della sua pubblicazione e fino nuove indicazioni fornite dallo Stato o dalla Regione Lombardia e potrà essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le medesime finalità indicate in premessa.

Demanda agli Uffici competenti di provvedere alla notificazione del presente provvedimento ad ALER - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano in persona del legale rappresentante presso la sede legale in Milano, Via Romagna n. 26 ed altresì presso l'Unità operativa gestionale di Rozzano, competente per il territorio di Parabiago.

Dispone che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

Avverte che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave, nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Milano;
- Alla Polizia di Stato;
- Al Comando Carabinieri territorialmente competente;
- Al Corpo della Guardia di Finanza;
- Alla Polizia Locale di Parabiago;
- Al Settore tecnico comunale.

Il Sindaco
Arch. Raffaele Cucchi